



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile-**

Composto dai Sigg. Magistrati:

-dott. Giampiero M. FIORE	Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI	Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.1770/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 13/8/25 e promossa
DA

Parte 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Niccolò TRAVIA ed elett.te dom.to in VIA DEL VIMINALE, 43 00184 ROMA presso lo studio dello stesso.

Appellante

CONTRO

Controparte 1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elett.te dom.to in VIA ALFREDO TESTONI 6 BOLOGNA presso lo studio dello stesso.

Appellato

AVVERSO

la sentenza n. 823/2023 emessa dal Tribunale di Bologna in data 13/04/2023.

Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali.

MOTIVI

-In primo grado, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza emessa dall' [...]

Controparte_2 notificata in data 8 agosto 2020 (doc. 1), con la quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di complessivi € 254.068,71 nel termine di 30 giorni dalla notifica.

Con tale ordinanza, in particolare, l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - Ufficio per l'Emilia Romagna, richiamati il Regio decreto n. 639 del 1910, il d.lgs. 496/1948 ed il R.D. 169/1998 e gli ulteriori provvedimenti indicati nelle premesse dell'ordinanza stessa, aveva rilevato che la società Parte_2

[...] era stata titolare della concessione n. 1484 per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli dal 25 gennaio 2000 al 7 agosto 2013, ed aveva maturato un debito a titolo di saldi quindicinali specificamente indicati nell'allegata tabella riepilogativa; aveva poi evidenziato che il lodo (c.d. Per_1 del 26 maggio 2003 aveva dichiarato un credito a favore della società Parte_1

[...] (utilizzatore del credito) e che la predetta società aveva conseguentemente "attivato il meccanismo della compensazione

utilizzando il credito accertato dal **Pt_3** a copertura degli importi dovuti a titolo di saldi quindicinali e non versati" (riportati nella tabella riepilogativa); aveva, quindi, dato atto che il lodo **Per_1** era stato annullato con sentenza della Corte di Appello di Roma del 23 marzo 2013, sicché, su indicazione della Direzione centrale tributi e monopoli giochi, l' [...]

Controparte_3 aveva effettuato "la ricognizione degli importi dovuti a titolo di saldi quindicinali e non versati, comunicandone gli esiti alla società" **Parte_1** (utilizzatore del credito) con nota notificata in data 14 aprile 2017; ed aveva infine ingiunto alla medesima società il pagamento, nel termine di 30 giorni dalla notifica, della somma sopra detta di complessivi € 254.068,71.

L'opponente, con l'atto di opposizione proposto avverso tale ingiunzione, deduceva l'illegittimità della richiesta di pagamento "delle quote di prelievo compensate" in forza del lodo c.d. [...]

Per_1 che le aveva riconosciuto "un credito risarcitorio numerose volte più elevato di quanto" veniva richiesto in pagamento dall'Amministrazione,

L'opponente rilevava, quanto alla sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva dichiarato la nullità del lodo **Per_1** che era ormai prossima la discussione, dinnanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, della causa conseguente al ricorso proposto avverso la citata sentenza della Corte di Appello di Roma; evidenziava, inoltre, che, tra le stesse parti, era pendente dinanzi al TAR del Lazio la causa (RG 6127/2017) contro l'**Cont** **Cont** e il MIAAF, nell'ambito della quale essa opponente aveva chiesto la condanna delle Amministrazioni resistenti al "risarcimento del danno derivante (...) da concorrenti, ripetute, negligenti disfunzioni nella regolazione dei rapporti di concessione per la raccolta di giochi e scommesse su eventi ippici in essere tra le parti, fino alla colposa erosione dei fattori di sostenibilità economica del rapporto di concessione in titolarità della parte ricorrente, instaurato in considerazione del mancato riscontro concludente all'istanza di risarcimento danni inoltrata dalla Concessionaria all'**Cont** a marzo 2014", per l'importo di complessivi € 615.899,03.

-Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano le opposte **Controparte_1** e [...]

Controparte_6 che, in relazione al primo motivo di opposizione, evidenziavano l'intervenuta declaratoria di nullità del c.d. lodo di **Per_1** per effetto della sentenza n. 6260/2013 della Corte d'Appello Roma, che aveva previsto la possibilità di compensazione (senza alcuna incidenza della pronuncia della Suprema Corte n. 23418 del 2020 che, nel frattempo, aveva cassato la predetta sentenza della Corte di Appello di Roma, con rinvio ad altra sezione della medesima Corte), sicché difettavano i presupposti per l'operatività stessa dell'invocata compensazione legale, in mancanza di certezza dell'asserito credito risarcitorio e comunque del requisito di liquidità di tale asserito credito, dal momento che nel lodo

arbitrale il valore non era espresso in termini assoluti ma in misura percentuale sull'aggio spettante al concessionario, variabile a seconda dell'anno di riferimento.

In merito al secondo motivo di opposizione, l'^{Cont} contestava l'esistenza, nel rapporto di concessione, di un implicito patto volto a garantire ai concessionari di restare indenni dalla concorrenza sleale, sicché non erano applicabili né l'art. 1467 c.c. né l'art. 1468 c.c., il primo in quanto l'agenzia non aveva mai richiesto la risoluzione del contratto ed il secondo in quanto il rapporto si sostanzia in un rapporto a prestazioni corrispettive.

In ogni caso, l'^{Cont} contestava l'asserita inerzia dell'Amministrazione in relazione all'affermata elusione dei dettati normativi e giurisprudenziali che prevedevano un riequilibrio del sinallagma contrattuale rilevando l'impossibilità di configurare, in via amministrativa, concrete misure di salvaguardia per i pregiudizi asseritamente subiti dalla ricorrente, e, in ordine alla violazione del legittimo affidamento e dei principi di buona fede e correttezza, deduceva l'osservanza del dettato normativo all'art. 10, comma 5, lett. b) del D.L. n. 16/2012, posto che, in ordine a possibili accordi transattivi, era in corso da tempo lunga istruttoria con ^{Cont} il MIPAAF e la Controparte_7 in ordine all'individuazione della procedura da adottare e dei contenuti.

-Con l'impugnata sentenza, il Tribunale rigettava l'opposizione proposta da Parte_1 avverso l'ingiunzione di pagamento n. 28313 dell'1 giugno 2020 che per l'effetto confermava, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

-Avverso tale decisione proponeva appello Parte_1
[...] per i seguenti motivi.

-1) Con il primo motivo, censurava della sentenza impugnata il punto ove era riportato che in ordine all'eccezione di compensazione, andava preliminarmente rilevato che, conformemente ai rilievi dell'Amministrazione convenuta, nella specie difettavano i requisiti della certezza e liquidità del controcredito vantato dall'opponente.

Erroneamente, secondo l'appellante, nella specie si era ritenuto non verterci in tema di credito liquido ed esigibile, per il fatto che, a seguito dell'annullamento con rinvio ad opera della Corte di Cassazione, non si era determinata alcuna reviviscenza del lodo arbitrale, già dichiarato nullo dalla Corte di Appello di Roma.

-2) Con il secondo motivo, lamentava Parte_1 che il Tribunale di prime cure non aveva nemmeno tenuto in adeguata considerazione la circostanza che l'Amministrazione stessa, nell'ingiunzione opposta, aveva dato atto dell'intervenuta compensazione: «il Lodo ... ha dichiarato un credito in favore della società ricorrente Parte_1 (creditore) ... la società Parte_1 (utilizzatore di credito) ha attivato il meccanismo della

compensazione utilizzando il credito dichiarato dal Lodo a copertura degli importi dovuti a titolo di saldi quindicinali e non versati».

In altre parole *Cont*, riconoscendo l'avvenuta estinzione per compensazione del debito da quote di prelievo (i.e. i cc.dd. saldi quindicinali), tuttavia ne invoca nuovamente il pagamento in conseguenza della declaratoria di nullità del lodo.

A ben vedere, pertanto, insisteva l'appellante che le somme ingiunte erano dovute - come ammette implicitamente la stessa *Cont* - non più a titolo di oneri concessori ex art. 12 del d.P.R. n. 169/1998, ormai estinti per compensazione, bensì a titolo di ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c.

Infatti, accettando le compensazioni, *Cont* ha corrisposto all'opponente gli importi al pagamento dei quali era tenuta in forza del lodo a titolo risarcitorio, elidendo la correlativa posta passiva, al pagamento della quale era tenuta la concessionaria.

Nella prospettiva dell'Amministrazione opposta, successivamente alla declaratoria di nullità del lodo quel pagamento è rimasto *sine titulo*, e così si giustifica l'iniziativa recuperatoria intrapresa mediante lo strumento dell'ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639/1910.

-3) Con il terzo motivo, censura *Parte_1* la conseguente inapplicabilità (anche) dell'invocata sospensione ex art. 1243 comma 2 c.c. - oltre che della sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. - posto che, sempre secondo quanto rilevato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. già citata sentenza 23225/2016), "se l'accertamento del credito opposto in compensazione pende dinanzi ad altro giudice, è questi che deve liquidarlo (Cass. 1695 del 2015; 9608 del 19 aprile 2013)" e "in quest'ultimo caso il giudice dell'eccezione di compensazione non può sospendere il giudizio sul credito principale ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o art. 337 c.p.c. comma 2, qualora nel giudizio avente ad oggetto il credito eccepito in compensazione sia stata emessa sentenza non passata in giudicato (...), ma, non potendo realizzarsi la condizione prevista dall'art. 1243 c.c. comma 2 - che costituisce disciplina processuale speciale ai fini della reciproca elisione dei crediti del processo instaurato dal creditore principale - (il giudice) deve dichiarare l'insussistenza dei presupposti per elidere il credito agito e rigettare l'eccezione di compensazione"».

Il Tribunale, in maniera del tutto apodittica, aveva ritenuto applicabili al caso di specie i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 23225/2016, ritenendo che la compensazione legale non potesse operare a causa della mancata liquidità del credito opposto in compensazione dall'odierna appellante; tuttavia, la sentenza delle Sezioni Unite richiamata faceva riferimento ad una diversa fattispecie, ossia quella in cui il credito principale sia certo, liquido ed esigibile mentre il credito opposto non lo sia.

-4) Con il quarto, motivo, erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l'accordo procedimentale richiamato nei documenti prodotti dall'opponente valga ad escludere che sia intervenuta la compensazione volontaria, mentre la circostanza che nei provvedimenti prodotti fosse contenuto il riferimento al lodo di Per_1 non fa che avvalorare la tesi dell'applicabilità dell'art. 1252 e s.s. c.c..

-5) Con il quinto motivo censurava l'appellante la parte della impugnata sentenza che ha ritenuto inammissibile l'eccezione di inadempimento sollevata dalla società opponente, insistendo per l'accertamento dell'inesigibilità del credito vantato da Cont in violazione degli artt. 1175, 1366, 1375, 1467, 1468 e 1218 CC.

-5) Con l'ultimo motivo, ripropone l'appellante la critica alla prima sentenza nel passaggio motivazionale in cui si pronunziava in maniera fuorviante sul rischio di violazione del bis in idem. Ciò in riferimento alla contraddittorietà di come la richiesta di pagamento da parte dell'Cont si ponesse in evidente contrasto con il percorso intrapreso dalla stessa Cont con l'associazione maggiormente rappresentativa degli interessi della categoria dei Concessionari e volto alla definizione transattiva delle controversie pendenti.

-Si costituiva l'AMMINISTRAZIONE contestando totalmente la proposta impugnazione, riportandosi al contenuto logico-giuridico ed al percorso decisorio adottato dal Tribunale e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

Rilevava nelle difese conclusionali che, nelle more, veniva emessa da questo stesso Collegio, sentenza in una fattispecie con altro punto Scommesse, ma di identiche questioni, che rigettando i motivi spiegati, confermava la decisione di primo grado.

-L'appello non può essere accolto per le ragioni che seguono.

-A) Preliminarmente, trattasi di fattispecie sostanzialmente e processualmente pressochè identica ad altra trattate e decisa da questa Corte (il riferimento è a sentenza n 984/125, pubblicata il 20.5.2025 estensore Rossi) tra altro Parte_1 e l' CP_1 , sempre in ordine alle medesime questioni sollevate e gli identici profili controversi.

Basterebbe richiamare a base della presente motivazione i precedenti conformi di questo Collegio ai sensi dell'art.118 cpc, tuttavia, in osservanza del dovere di motivazione di ogni singolo caso concreto, anche per una considerazione alla valorosa difesa dell'appellante, si osserva quanto segue.

Come suddetto, proprio questa Corte oggi adita ha confermato che il credito della concessionaria a suo tempo nato dal lodo Per_1 oltre che incerto ed illiquido è pure inesigibile.

Alcuna ristorativa efficacia del lodo "di Majo" può realizzarsi a seguito della cassazione della pronuncia in appello di annullamento del lodo arbitrale, né tanto meno ciò determinerebbe il venir meno della struttura portante dell'ingiunzione di pagamento.

Pacifica la certezza del credito ingiunto, l'eccezione di compensazione può avere efficacia estintiva soddisfattoria solo in presenza di un controcredito parimenti certo, liquido - ossia determinato nella sua consistenza ed ammontare - omogeneo ed esigibile.

Non sarebbe infatti realizzabile la finalità dell'istituto della compensazione, di estinzione soddisfattoria reciproca degli opposti crediti, nel caso in cui la coesistenza del controcredito fosse solo provvisoria.

Da tali presupposti, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, ai fini compensativi, il titolo del credito opposto deve essere incontrovertibile, ovvero non più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione, non solo nella sua esattezza ma anche nella sua esistenza.

Conseguentemente, l'ambito di contestazione del credito opposto in compensazione è limitato alla sola liquidità del credito, che consente al giudice del credito principale di determinarne l'ammontare, se facile e pronto, in tal modo sopperendo alla mancanza di un requisito mediante un'attività ricognitiva - attuativa del titolo.

Anche la Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 23225/2016, poi confermata dalle successive n. 31359/2018 e n. 27113/2024, ha inteso ricomporre il contrasto giurisprudenziale originato da una precedente pronuncia, che aveva equiparato la disciplina sulla competenza contenuta nell'art. 35 c.p.c. alla disciplina sostanziale sulla compensazione prevista dagli art. 1241 e ss.

Nell'occasione la Corte ha ribadito in via quasi da dire "lapalissiana", come la compensazione giudiziale sia processualmente rilevante soltanto quando il giudice del credito principale è competente anche per il credito opposto in compensazione, dovendo conseguentemente escludersi l'eccezione di compensazione fondata su di un credito la cui certezza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso.

Allo stesso modo, qualora nel giudizio avente ad oggetto il credito eccepito in compensazione sia stata emessa sentenza non passata in giudicato, il giudice dovrà dichiarare l'insussistenza dei presupposti per elidere il credito agito e rigettare l'eccezione di compensazione.

Soltanto, infatti, un accertamento metodicamente semplice e in tempi brevi del controcredito può giustificare il ritardo della decisione sul credito principale, già certo, liquido ed esigibile, e così realizzare la ratio dell'istituto della compensazione di garantire una celere soluzione delle reciproche pretese, salvaguardando una ragione di equità.

Diversamente, il ritardo sul riconoscimento del credito principale non può estendersi sino all'accertamento, da parte del medesimo o di altro giudice, dell'esistenza del credito opposto in compensazione, divenendo altrimenti pleonastico il sintagma "*di pronta e facile liquidazione*" richiesto dall'art.1243 c.c.

Ora, anche nella fattispecie che qui occupa la Corte di Appello di Roma ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale emesso, ravvisando la giurisdizione del giudice amministrativo; mentre la

successiva pronuncia della Corte di cassazione n. 23418/2020 ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario e così la compromettibilità in arbitri della controversia, cassando la decisione impugnata e rinviando la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che al momento ancora non si è pronunciata.

È evidente, dunque, che ci si trovi dinanzi ad un credito ancora *sub iudice*, che per i motivi sopra esposti non potrà essere compensato.

In ogni caso, rimane fermo, e convintamente, che alcuna reviviscenza del lodo arbitrale si realizza per effetto della cassazione con rinvio della impugnata sentenza in appello di annullamento del lodo.

Anche la giurisprudenza di legittimità, con decisione n. 196/2024, si è pronunciata in materia, dapprima chiarendo che il lodo arbitrale dichiarato esecutivo, perdendo la natura e l'efficacia di atto negoziale, assume il valore di sentenza, idonea a produrre gli effetti del giudicato nel caso in cui non siano stati tempestivamente esperiti i mezzi di impugnazione o siano stati infruttuosamente consumati.

Così, nel caso in cui la Corte di Cassazione cassi con rinvio la pronuncia della Corte di appello dichiarativa della nullità del lodo, alla mancata riassunzione del giudizio dinanzi al giudice del rinvio e alla conseguente estinzione del procedimento ex art. 393 c.p.c., consegue l'efficacia della sentenza di nullità del lodo dichiarata dalla Corte d'Appello, come imposto dall'art. 310 c.p.c., venendo invece travolta la decisione degli arbitri, che - quale provvedimento di natura esclusivamente giurisdizionale - non conserva alcuna validità.

Diversamente, la corretta riassunzione del giudizio dinanzi al giudice del rinvio rimette alla competenza esclusiva di quest'ultimo, la decisione sulla validità o invalidità del giudizio pronunciato dagli arbitri e, nel caso in cui tale valutazione risulti negativa, sarà sempre lo stesso giudice dell'impugnazione a dover decidere anche nel merito del giudizio rescissorio, con ogni irrilevanza del lodo arbitrale ormai annullato.

Poiché anche nel nostro caso - esattamente come di cui alla sentenza Corte Appello Bologna n. 984/25 - il giudizio deciso con la sentenza Corte d'Appello di Roma n. 6062/13 del 2013 si è arrestato alla fase rescindente con la declaratoria di nullità del lodo per difetto di giurisdizione e nel giudizio di rinvio la fase rescissoria ancora non si è conclusa, non vi stato nessun riesame nel merito delle domande formulate in sede arbitrale.

Il provvedimento sostitutivo del lodo dichiarato nullo sarà quello che la Corte d'Appello capitolina pronuncerà a conclusione della fase ancora in corso.

Al contempo si rileva che secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. Sez. I 35913/23) la liquidità include il requisito della certezza, sicché non si comprende come si possa sostenere che un credito ancora *sub iudice* sia liquido e certo.

Il Tribunale di Bologna ha correttamente statuito che la declaratoria di nullità del lodo arbitrale e l'attuale mancanza di una pronuncia della Corte d'Appello sostitutiva del lodo nullo impediscono di opporre in compensazione i crediti ivi accertati, ciò alla luce di consolidato orientamento di legittimità a cui la sentenza appellata si è adeguata (ex multis Cass. Sez. III n. 4313/19 *"La compensazione, legale o giudiziale, rimane impedita tutte le volte in cui il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato in diverso giudizio non ancora definito, risultando a tal fine irrilevante l'eventuale sentenza di merito o provvedimento di condanna, anche se immediatamente esecutivi, emessi in quel giudizio, perché non consentono di ritenere integrato il requisito della definitività dell'accertamento, e dunque della certezza del controcredito"*).

Si veda anche Cass. Sez. VI n. 23167/22 ove si richiama *"il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ove sia controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione dal debitore, il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale, dal momento che, mentre la prima postula la certezza del credito, la seconda presuppone, ai sensi dell'art. 1243 c.c., comma 2, l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, e non può quindi fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso, e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo: in tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre non solo la sospensione della condanna per il credito oggetto della domanda principale, ma anche la sospensione contemplata dall'art. 295 o dall'art. 337 c.p.c., comma 2, in considerazione della specialità della disciplina prevista dall'art. 1243 cit., prevalente su quella generale dettata dal codice di rito"* (cfr. Cass., Sez. Un., 15/11/2016, n. 23225; Cass., Sez. III, 14/02/2019, n. 4313; Cass., Sez. VI, 4/12/2018, n. 31359).

Si ribadisce, pertanto, che non sono compensabili i crediti derivanti dal lodo arbitrale dichiarato nullo, dei quali, allo stato, non è stata accertata né l'esistenza né la misura (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 31359 del 4 dicembre 2018; Sez. III, n. 4313 del 14 febbraio 2019).

-B) L'appellante nei suoi motivi richiama la sentenza n. 594/23 della Corte d'Appello di Firenze nella quale si sosteneva che la liquidità del credito dell'Agenzia Ippica si desumerebbe da una circolare di ADM del 2008.

Va osservato che nella citata sentenza n. 984/25, questa Corte adita ha interpretato la citata circolare in senso esattamente contrario a quanto statuito dalla Corte fiorentina: che l'ingiunzione di pagamento indicasse tra le sue premesse l'annullamento del lodo arbitrale, decisione ora cassata dalla Suprema Corte di cassazione, non inficia la pretesa creditoria dell'amministrazione appellata.

L'iniziale compensazione era stata infatti consentita in presenza di un titolo esecutivo, e quindi in esecuzione del lodo e non sulla base di un accordo spontaneo, retto da volontà negoziale con le varie agenzie coinvolte.

Tale aspetto si coglie chiaramente nelle due circolari emesse dall'amministrazione dei monopoli di Stato in data 4.01.2007 e 9.10.2008, ove l'amministrazione, precisato di aver proposto impugnazione avverso il lodo arbitrale, ribadiva la propria estraneità agli eventuali danni subiti dai concessionari per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche e riferiva di dare seguito alle richieste di pagina compensazione provenienti dalle concessionarie, in attesa della decisione sull'appello proposto.

Anche il protocollo n. 2011/25404 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, indicante le modalità di compensazione, costituiva pacifica espressione della provvisoria esecuzione del lodo "di Majo", che una volta annullato dalla Corte d'Appello comportò l'immediata interruzione, da parte delle competenti Direzioni Regionali e sezioni distaccate dell'Area Monopoli, dell'acquisizione delle dichiarazioni di compensazione operate dalle concessionarie in data successiva al 21 novembre 2013.

L'annullamento del lodo ha quindi determinato il venir meno delle condizioni di compensazione, ovvero l'esistenza del credito opposto, e alcun accordo è stato in seguito raggiunto per la prosecuzione della compensazione a condizioni derogatorie a quelle di legge.

Anzi, la circostanza dell'interruzione dell'acquisizione delle dichiarazioni di compensazione da parte delle appellate e la successiva azione giudiziale da queste intentata escludono la possibilità di un accordo in merito.

Tanto basta ad impedire di ritenere integrata l'ipotesi prospettata dalla parte appellante, di una compensazione volontaria, ai sensi dell'art. 1252 c.c., idonea ad inficiare l'ingiunzione emessa dall'amministrazione appellata.

Quanto alla sentenza n. 676 del TAR Lazio, pure citata dall'appellante, risalente peraltro al 2006, sette anni prima della declaratoria di nullità del lodo di Per_1 da parte della Corte d'Appello di Roma n. 6062/13, valgono comunque le considerazioni di cui alla decisione richiamata in questa sede di questa Corte d'Appello.

Parimenti, neanche in relazione a TAR Lazio Sez. II n.4097/19 è dato riscontrare alcuna violazione o falsa applicazione dell'art. 1241 c.c.

-C) Quanto alla denunciata violazione dell'art. 1230 c.c. si ribadisce che la medesima è rimasta virtuale, non essendo stato in nessun modo esplicitato per quali modalità si sarebbe perpetrata. In ogni caso il credito di Parte 1 nasce, come noto, dal lodo Per_1 mentre quello di Cont nasce dal rapporto di concessione e della relativa convenzione accessiva.

Si ribadisce anche che dopo la declaratoria di nullità del lodo tra l'amm.ne ed i concessionari storici non è stato concluso nessun accordo transattivo, tant'è che la stessa opponente nell'atto di citazione in primo grado stigmatizzò presunte scorrettezze imputabili all'Amministrazione per aver avviato il procedimento ai sensi del RD n. 639/1910, *"senza considerare la cornice di reintegrazione transattiva ed equitativa prescritta dal D.L. n. 16/2012 che la medesima Cont si è professata formalmente disposta a percorrere, senza darvi però seguito davvero concludente"*.

Trattandosi, pertanto, di crediti che nascono da titoli diversi ed in assenza di un atto transattivo, nella lunga e complessa vicenda non si rinviene alcuna novazione che, come è noto, si configura in presenza di un contratto allo stesso tempo estintivo delle vecchie obbligazioni e costitutivo di nuove e caratterizzato dall'elemento essenziale dell'*animus novandi* (ex multis Cass, 117328/12).

Va da se poi che un siffatto contratto, coinvolgendo una pubblica amministrazione avrebbe dovuto avere forma scritta a pena di nullità.

Ma di una transazione in forma scritta che riconosca all'odierna appellante i crediti che pretenderebbe di compensare non vi è traccia agli atti del processo.

E rispetto alla denunciata violazione dell'art. 1231 c.c, anch'essa rimasta virtuale, non si rivengono neppure delle modifiche accessorie, tant'è che la stessa *Parte_1* precisa che di aver imputato ad *Cont*, sin dal giudizio di primo grado, un inadempimento contrattuale per non aver riequilibrato il rapporto dare-avere tra le parti, rimasto del tutto privo di riscontri.

-D) Col secondo motivo l'appellante assume che il Tribunale avrebbe errato nella qualificazione giuridica della pretesa di cui all'ingiunzione fiscale e denuncia la violazione degli artt. 2033 c.c. e 282 c.p.c.

Fermo restando che la qualificazione della fattispecie sub iudice come ripetizione di indebito appare "nuova", a latere della eccezione di inammissibilità sollevata dall' *CP_1*, in questa sede è sufficiente ribadire che *Cont* non ha mai riconosciuto che parte del suo credito si fosse estinto per compensazione né ha accettato la compensazione, tant'è che ha emanato l'ingiunzione fiscale proprio perché *Parte_1* non ha pagato i saldi quindicinali dovuti in base alle norme regolamentari ed alla disciplina convenzionale e richiesti bonariamente prima dell'emissione dell'ingiunzione fiscale.

Tantomeno ha riconosciuto, esplicitamente od implicitamente (nel qual caso difetterebbe la forma scritta *ad substantiam*) l'estinzione del suo credito per compensazione, avendo espressamente preteso il versamento di quanto dovutole per legge per regolamento ed in forza della concessione.

E tanto, anche a prescindere dalla novità della questione, osta in ogni caso alla qualificazione dell'azione come ripetizione di indebito, presupponendo detta azione una prestazione positiva (un *facere* o un *dare*) in precedenza indebitamente eseguita dal *solvens*

(cfr. Cass. Sez. Lav. n. 28351/22 ; 25270/16; Cass. Sez, III n. 10810/20) mentre **Cont** non ha effettuato alcuna prestazione positiva in favore di **Parte_1**

Dunque, riducendo la dipanata questione ad un principio primo, il credito di **Cont** è certo liquido ed esigibile perché nasce dal contratto, e, in difetto di contestazioni circa la liquidità e la certezza, risolta positivamente la esigibilità, l'invocata estinzione per compensazione non è certamente fondata.

-E) In relazione al terzo motivo col quale si invoca la sospensione ex art. 1243 2° c. c.c., è sufficiente richiamare il costante orientamento di legittimità (ex multis Cass. Sez. II n. 27113/24) secondo cui, in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.

In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c.

-Spese del grado compensate in virtù di un mutamento incisivo di giurisprudenza, specificamente applicabile nella complessa fattispecie in esame.

-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.

P. Q. M.

la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così decide:

A) **rigetta** l'appello proposto e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;

B) spese del grado interamente **compensate**.

C) Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.

Così deciso in Bologna il 9/6/26

IL PRESIDENTE rel. ed est.
(Giampiero M. Fiore)